

SULLA MOTIVAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO

Sentenza del 27.02.2026, dep. il 24.04.2026 n. 6276 – Corte di Giustizia
Tributaria primo grado di Roma Sez. 41

Composizione

Giudice monocratico Dott. Francesco Saverio Iacuzio

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

Cartella di pagamento – Motivazione – Atto presupposto conosciuto dal contribuente – Sufficienza della motivazione per relationem.

Massima

La motivazione della cartella di pagamento che segua un precedente atto impositivo già noto al contribuente può considerarsi soddisfatta mediante il mero richiamo agli estremi dell'atto presupposto.

Rif. Normativi

Legge n. 74/1987, art 19; D.Lgs. n. 546/1992, art 19, comma 3

Conformità

CGT Ig Roma, sent. n. 6276/2026

Anno pubb.

2026